

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 15/12/2016

Rev. 2 del 15/12/2016

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 2 – PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO	3
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL' AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 5 - COMPETENZE PER IL CONFERIMENTO	4
ART. 6 – PROCEDURE.....	4
ART. 7 - CONFERIMENTO DI INCARICO.....	5
ART. 8 – EROGAZIONE DEL COMPENSO	5
ART. 9 - PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	6
ART. 10 - NORME FINALI	6

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, applicabili a tutte le tipologie di prestazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni, a consentire la valorizzazione delle risorse interne, la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese, nonché a garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità ai sensi della vigente normativa e il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione della pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della Legge 07/08/1990 n. 241.
3. L'Azienda può ricorrere ad incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, di natura occasionale, a progetto o contratti d'opera.
4. In ottemperanza all'art. 97 della Costituzione, l'Azienda è tenuta al rispetto del principio di autosufficienza dell'apparato burocratico, secondo il quale la pubblica Amministrazione, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, deve prioritariamente avvalersi delle proprie strutture organizzative e del personale ad esso preposto. Nel principio dell'autosufficienza organizzativa, l'Azienda si impegna a svolgere le funzioni e i servizi di sua competenza con il proprio personale e pertanto solo qualora ricorrano circostanze eccezionali circoscritte nel tempo alle quali non si possa far fronte con le risorse in dotazione o che richiedano l'apporto di competenze non esistenti all'interno della struttura amministrativa è possibile ricorrere a tali forme di collaborazione.

ART. 2 – PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Il conferimento degli incarichi avviene con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, a progetto o contratti d'opera ad esperti di particolare, comprovata e qualificata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) indicazione della durata della prestazione di lavoro;
 - b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; l'oggetto della prestazione deve:
 - corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Azienda;
 - corrispondere a obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Azienda;
 - l'Azienda deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
 - d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
 - e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.
2. Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione. Il prestatore agisce senza vincolo di subordinazione senza alcun coordinamento con il committente.
3. La collaborazione a progetto è sempre una prestazione di lavoro autonomo che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini dell'Azienda Speciale di Formazione "Scuola Paolo Borsa", dove, pertanto, quest'ultima conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.
4. Il soggetto incaricato dovrà aver maturato adeguata esperienza ed essere in possesso di particolare, comprovata e qualificata specializzazione.

5. Il soggetto a cui viene conferito l'incarico deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici;
- b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- c) non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e non avere conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali in corso a suo carico;
- d) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento possono essere conferiti a soggetti esterni all'Azienda per esigenze temporanee cui non è possibile fare fronte con il personale in servizio, a causa dell'inesistenza all'interno di una figura professionale idonea allo svolgimento delle prestazioni richieste. La prestazione deve essere di natura intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Azienda, non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale e non incardina l'incaricato nell'organizzazione dell'Ente né instaura con questo alcun rapporto di lavoro dipendente né subordinato.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano all'esecuzione di prestazioni ricomprese tra i servizi di cui agli allegati IIA e IIB del D.lgs. 163/2006, agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno, ai componenti delle commissioni di gara e di concorso, agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore con riferimento ai requisiti del prestatore e/o alle procedure per l'affidamento dell'incarico, per quanto già disciplinato (a titolo esemplificativo: incarichi di direzione lavori, collaudi ...), convenzioni con le Università e gli Enti Pubblici stipulate nell'ottica di una collaborazione tra Enti. Non si applica inoltre alle collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, che consente il raggiungimento del fine e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese e/o modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa.

ART. 5 - COMPETENZE PER IL CONFERIMENTO

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti dal direttore.
2. Il direttore competente deve motivare in modo chiaro ed argomentato l'accertamento compiuto circa la reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all'incarico da conferire. Detta motivazione, unitamente all'illustrazione dell'iter logico procedimentale che ha portato l'Azienda all'individuazione del soggetto incaricato, dovrà essere esplicitata nell'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico.

ART. 6 – PROCEDURE

1. L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) Mediante procedura comparativa dei curricula professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate e dei titoli detenuti in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da eventuale colloquio.
 - b) Alla procedura comparativa, a titolo di esperimento della ricognizione interna di

professionalità, partecipano d'ufficio anche i dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti richiesti, compatibilmente con la disponibilità oraria rispetto agli ordini di servizio assegnati e in accordo con la direzione. La sussistenza dei requisiti soggetta a verifica nell'ambito della procedura comparativa, è condizione necessaria e sufficiente per l'assegnazione al dipendente dell'incarico oggetto dell'avviso. L'utilizzo del dipendente da parte del direttore che affida l'incarico è consentito nell'ambito dell'ordinaria prestazione lavorativa del dipendente ed è concordato con il direttore di provenienza in modo da evitare disagi organizzativi per l'Azienda.

c) Senza procedura comparativa nei seguenti casi:

- conferimento di incarico a seguito di procedura selettiva andata deserta, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione
- in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando vi sono scadenze temporali ravvicinate legate a progetti/altro che non consentono l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- attività per le quali, data la loro natura, non è possibile esperire procedure comparative;
- attività di consulenza o formazione delle risorse umane rese necessarie da innovazioni normative o organizzative che non consentono di esperire procedure comparative;
- incarichi derivanti da partenariati o altre forme di associazione che rendono impossibile esperire procedure comparative;
- RSPP e medico competente in materia di salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

2. Gli avvisi pubblici relativi alla procedura di cui ai punti precedenti vengono approvati dal direttore e pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda e all'Albo per almeno 7 giorni consecutivi. Non vengono necessariamente pubblicati sul sito del Comune di Monza.

3. L'avviso per il conferimento dell'incarico deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto dell'incarico, con specifico riferimento all'obiettivo da conseguire o al progetto da realizzare;
- b) attività richieste con la prestazione e loro modalità di espletamento;
- c) requisiti esperienziali e formativi richiesti;
- d) criteri di valutazione dei candidati e loro eventuale peso;
- e) termine e modalità di presentazione delle domande, comunque non inferiore a 7 giorni;
- f) valore economico massimo della prestazione.

4. La selezione dei candidati viene effettuata dal direttore che assume anche le funzioni di responsabile del procedimento e può avvalersi della collaborazione di dipendenti dell'Ente per le funzioni di supporto tecnico specialistico nella valutazione dei curricula e degli eventuali colloqui; può altresì avvalersi di Commissioni esterne, anche a titolo gratuito, qualora non fossero presenti all'interno dell'Azienda risorse idonee alla valutazione di specifiche figure professionali. L'eventuale compenso alla Commissione esterna verrà commisurato all'impegno richiesto e potrà essere erogato ad ore o forfetariamente.

5. Le valutazioni effettuate, comprensive delle idonee motivazioni, e gli esiti della selezione sono riassunti in un verbale sottoscritto dal direttore che ha svolto la procedura.

ART. 7 - CONFERIMENTO DI INCARICO

Il direttore conferisce l'incarico mediante stipulazione di un contratto nel quale sono specificati, quali elementi essenziali la durata, il luogo, l'oggetto, le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, nonché il compenso della collaborazione.

ART. 8 – EROGAZIONE DEL COMPENSO

1. Il compenso viene erogato, nel rispetto della normativa fiscale, assistenziale e previdenziale vigente, a seguito di accertamento da parte del direttore o suo delegato interessato della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

2. Al termine della prestazione al prestatore può essere richiesto di presentare una relazione finale sul lavoro svolto.

ART. 9 - PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. I contratti relativi agli incarichi di collaborazione esterna di cui al presente Regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di stipula degli stessi.
2. I sopracitati contratti verranno pubblicizzati in applicazione alla normativa vigente.

ART. 10 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento sull'accesso al lavoro dell'Azienda.